

Regione Campania

Legge regionale n. 23 del 19-11-1973

Finanziamenti regionali per la costruzione, ampliamento e completamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

(B.U.R. Campania n. 66 del 26-11-1973)

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

La Regione è autorizzata a finanziare a suo totale carico, entro i limiti del fondo di cui al successivo art. 11, la spesa a favore dei Comuni o Consorzi tra Comuni per la costruzione, ampliamento e completamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 2

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, un piano regionale quinquennale di localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 3

I Comuni o Consorzi di Comuni che intendono ottenere il finanziamento di cui alla presente





legge, in armonia col piano di cui al precedente art. 2, devono proporre istanza al Presidente della Giunta Regionale.

La Giunta tiene conto delle istanze anzidette nella formulazione del primo piano esecutivo annuale, che deve essere definito con riferimento al piano regionale di cui al precedente articolo.

Per la formulazione dei successivi piani esecutivi i Comuni o loro Consorzi, compresi nel piano regionale, devono presentare istanza entro i mesi di febbraio e di agosto di ogni anno.

ARTICOLO 4

Le istanze vanno corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa del territorio o comprensorio da servire;
- b) progetto di massima delle opere con annessa relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dell' impianto e di quelle urbanistiche delle aree scelte;
- c) relazione sulla gestione degli impianti;
- d) la deliberazione per i Consorzi tra Comuni comprovante la costituzione degli stessi;
- e) deliberazione del competente Organo, esecutiva ai sensi di legge, con cui viene approvato il progetto di massima dell' opera, la richiesta di finanziamento, la scelta dell' area e la sua destinazione in perpetuo ad uso di smaltimento dei **rifiuti** solidi;
- f) dichiarazione del Sindaco o del Presidente del Consorzio di non aver usufruito di altro contributo da parte di Enti Pubblici.

ARTICOLO 5

Le istanze di cui al precedente articolo vengono sottoposte ad apposita Commissione tecnico - amministrativa, che esprime, entro i mesi di maggio e novembre di ogni anno, parere in ordine:

- a) alla conformità al piano regionale di smaltimento dei **rifiuti** solidi urbani;
- b) alle caratteristiche delle opere proposte.

La Commissione di cui sopra è così composta:

- dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato;
- dagli Assessori regionali alla Sanità ed ai Lavori Pubblici;
- dal Medico Provinciale, competente per territorio;
- dall' Ingegnere Capo del Genio Civile, competente per territorio.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario amministrativo.

Ai lavori della Commissione è invitato a partecipare un rappresentante del Comune o del Consorzio di Comuni interessati alla istanza all' esame della Commissione stessa.

ARTICOLO 6

I Comuni o loro Consorzi, inclusi nei piani annuali esecutivi di cui al precedente art. 3, devono presentare entro tre mesi dalla comunicazione della promessa di finanziamento, i progetti esecutivi delle opere.

I progetti, previo parere della Commissione tecnico - amministrativa di cui al precedente art. 5, sono sottoposti alla approvazione della Giunta Regionale.

ARTICOLO 7

Il finanziamento è concesso con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme





deliberazione della Giunta stessa.

Con lo stesso decreto si determina:

- a) la spesa riconosciuta ammissibile e da finanziare;
- b) le modalità da rispettare per l'appalto dei lavori e per l'impegno delle eventuali economie;
- c) l'ammontare dell'avanzamento dei lavori e modalità di pagamento delle rate di acconto;
- d) il termine entro il quale deve essere ultimata l' opera.

ARTICOLO 8

L' Assessore ai Lavori Pubblici, per mezzo dei suoi uffici, accerta l' entità dei lavori in rispondenza ai progetti approvati, secondo stati di avanzamento firmati dal rappresentante dell' Ente beneficiario e dal direttore dei lavori, per un importo non inferiore al 20% dell' ammontare del contratto di appalto.

La Giunta Regionale nomina i collaudatori, approva gli atti di collaudo e dispone a favore dell' Ente beneficiario il pagamento della rata di saldo.

ARTICOLO 9

Qualora i Comuni o Consorzi non presentino i progetti esecutivi o non completino le opere nei termini stabiliti, provvede direttamente la Regione alla realizzazione degli impianti.

Per i Comuni o Consorzi dei Comuni che non provvedano all' inizio dei lavori entro i sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui all' art. 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.

ARTICOLO 10

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità , nonchè di urgenza ed indifferibilità .

ARTICOLO 11

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge, previsto in lire 30.000.000.000 (trentamiliardi), si provvede con appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa per gli anni finanziari dal 1974 al 1978 da coprirsi ai sensi dell' art. 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281, con mutuo di pari importo utilizzabile come appresso:

- lire 5.000.000.000 (cinquemiliardi) nell' esercizio finanziario 1974;
- lire 10.000.000.000 (diecimiliardi) nell' esercizio finanziario 1975;
- lire 10.000.000.000 (diecimiliardi) nell' esercizio finanziario 1976;
- lire 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni) nell' esercizio finanziario 1977;
- lire 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni) nell' esercizio finanziario 1978.

ARTICOLO 12

In attesa dell' approvazione del piano regionale quinquennale di cui all' art. 2 della presente legge, la Regione finanzia, per un importo complessivo di lire 500 milioni che graverà sul capitolo 859 - Titolo III Rubrica n. 3 - Cat. XII del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1973, la costruzione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a favore dei Comuni o Consorzi di Comuni che siano stati particolarmente colpiti dall' infezione colerica.

Le istanze dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni interessati dovranno pervenire alla Giunta Regionale entro il 30 novembre 1973.





L'intervento straordinario di cui al presente articolo è disciplinato dalle norme di cui agli articoli 4 - 5 e 7 della presente legge.

ARTICOLO 13

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell' articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 19 novembre 1973

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



